



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Francesco Petronio, Enrico Flaccadoro,
Giuseppa Maneggio, Franco Massi, Cinzia Barisano;

Consiglieri:

Luisa D'Evoli, Elena Tomassini, Luigi Caso, Vincenzo Chiorazzo, Sergio Gasparrini,
Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi, Vanessa Pinto, Michela Muti;

Primi Referendari:

Laura Alesiani, Patrizia Esposito.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato
dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in
particolare, l'art. 6, comma 2;

VISTO l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione 17 maggio 2024, n. 79/QMIG, con la quale la Sezione
regionale di controllo per la Puglia ha rimesso al Presidente della Corte dei conti la
valutazione in merito all'opportunità di deferire alle Sezioni riunite in sede di
controllo la risoluzione di una questione di massima inerente all'applicazione

dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico delle società pubbliche);

VISTA la nota del 20 maggio 2024 con la quale la deliberazione n. 79/QMIG della Sezione regionale di controllo per la Puglia è stata trasmessa alle Sezioni riunite in sede di controllo per il seguito di competenza;

VISTA la comunicazione dell'1 giugno 2024, con la quale sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno marzo 2024;

UDITO, nell'adunanza del 5 giugno 2024, il Relatore Consigliere Angelo Maria Quaglini

PREMESSO IN FATTO

1. Con nota dell'8 maggio 2024, l'Università di Foggia trasmetteva alla Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175 del 2016, come integrato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, il decreto rettorale n. 774 del 17 aprile 2024 (prot. n. 21946), comprensivo della documentazione allegata, con il quale veniva approvata l'adesione al costituendo Gruppo di azione locale per la pesca Gargano Mare Società consortile a responsabilità limitata (anche "GAL Gargano Mare Scarl").

2. L'operazione prevede la sottoscrizione, da parte dell'Ateneo, di n. 8 quote del capitale della società oggetto di costituzione, nel quadro di un'iniziativa volta a rafforzare sul territorio marino costiero *"il dialogo sociale tra imprese del settore ittico (garantendo una rappresentazione significativa dei settori della pesca, dell'acquacoltura, del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico), le istituzioni, la società civile, l'Università e gli enti di ricerca, promuovendo adeguati strumenti di governance territoriale, al fine ultimo di favorire lo sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura, nelle sue tre dimensioni: economica, sociale ed ambientale"*. A tal fine, la società che si intende costituire *"non ha fini di lucro ed ha come scopo l'istituzione di una organizzazione comune per garantire ed attuare politiche di sviluppo sostenibile ambientale, sociale ed economico dell'area costiera di competenza. La società, quale configurazione del Gruppo di Azione Locale della Pesca, ai sensi degli artt. 31-34 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e degli artt. 29-30 del Reg. (UE) n. 1139/2021, svolge tutte le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo del sistema pesca e delle comunità costiere, il miglioramento e la*

valorizzazione delle attività socio – economiche e culturali del territorio in cui opera, attraverso, in via prioritaria ma non esclusiva, l’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo approvata dalla Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio del PN FEAMPA 2021/2027” (art. 4 della bozza di statuto).

3. All’atto di verifica dei presupposti oggettivi per l’esame della Corte dei conti, nelle forme previste dall’art. 5 TUSP, la Sezione regionale investita della richiesta ha ravvisato la sussistenza di un contrasto di orientamenti tra pronunce regionali in ordine alla soggezione a controllo degli atti deliberativi aventi ad oggetto l’adesione di un’Amministrazione pubblica a un GAL costituito in forma societaria.

4. La Sezione regionale per la Puglia ha così ritenuto opportuno, al fine di acquisire un orientamento uniforme di carattere generale, sollevare la seguente questione interpretativa di massima ai sensi dell’art. 17, comma 31, del d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009: *“Se, l’adesione di una pubblica amministrazione a un Gruppo di azione locale (GAL) costituito in forma societaria, in attuazione dell’art. 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013, dell’art. 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 e dell’art. 61 del regolamento (UE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.5.2014, ricada nel regime derogatorio previsto dall’art. 5, comma 1, TUSP per le ipotesi di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni poste in essere «in conformità a espresse previsioni legislative» e sia, in quanto tale, sottratta – oltre che agli oneri motivazionali ivi contemplati – al controllo della Corte dei conti nelle forme del successivo comma 3, ovvero se, integrando la scelta fra uno dei possibili moduli organizzativi di partenariato locale, soggiaccia al ridetto controllo del giudice contabile”.*

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Con il quesito oggetto di deferimento, la Sezione regionale di controllo per la Puglia chiede di conoscere se gli atti deliberativi aventi ad oggetto l’adesione di una Pubblica Amministrazione ad un Gruppo di azione locale (di seguito anche GAL) costituito in forma societaria ricadano nel regime derogatorio previsto dall’art. 5, c. 1, TUSP per le ipotesi di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni poste in essere *“in conformità a espresse previsioni legislative”* ovvero siano assoggettate, oltre

che agli oneri motivazionali ivi contemplati, all'esame della Corte dei conti nelle ordinarie forme di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 5 TUSP. Il deferimento trae origine dalla rilevazione di orientamenti difformi maturati in seno alle sezioni regionali di controllo che si sono già espresse sul tema.

5.1 Più in dettaglio, secondo una prima soluzione ermeneutica (Sez. reg. contr. Veneto, deliberazioni n. 13/2023/PASP, n. 157/2023/PASP e n. 254/2023/PASP, Sez. reg. contr. Puglia, deliberazione n. 148/2023/PASP), l'adesione ad un GAL in forma societaria in base al reg. (UE) 1303/2013 non rientrerebbe tra le ipotesi assoggettate al controllo ex art. 5, cc. 3 e 4, TUSP, in quanto strumento direttamente previsto dalla normativa europea (art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013) per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 32 del medesimo regolamento. Lo stesso TUSP, all'art. 4, c. 6, fa salva la possibilità per le pubbliche amministrazioni di costituire società in attuazione del richiamato art. 34. Secondo questo orientamento il GAL rappresenta una forma di partenariato locale strumentale al programma LEADER (*Liaison entre actions de développement de l'économie rurale*), sicché la partecipazione pubblica alla società rappresenterebbe un elemento essenziale per accedere ai fondi comunitari per lo sviluppo locale e, per detta partecipazione, possono ravvisarsi i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionale e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato. Tale forma di partecipazione societaria presenterebbe, quindi, il carattere di essenzialità e, come tale, sarebbe ascrivibile alle ipotesi di eccezione di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 5 TUSP, avvenendo la costituzione della società in conformità a espresse previsioni legislative.

5.2 Un secondo orientamento – fatto proprio, oltre che dalla pronuncia n. 207/2023 della Sezione regionale per la Toscana richiamata nell'ordinanza di rimessione (pronuncia che si è chiusa con la dichiarazione di non luogo a provvedere in ragione dell'avvenuta esecuzione dell'atto prima degli esiti del controllo della Corte), anche da molte altre Sezioni regionali, con pronunce estese al merito (Sez. reg. contr. Lombardia *ex multis* n. 295/2023/PASP e 304/2023/PASP, Sez. reg. contr. Campania

n. 99/2023/PASP, Sez. reg. contr. Piemonte n. 92/2023/PASP, Sez. reg. contr. Sicilia n. 337/2023) – ha escluso che tali tipologie di operazioni societarie possano ritenersi *sic et simpliciter* al di fuori dal controllo della Corte dei conti. Ciò in ragione della circostanza che le fonti normative europee richiamate si limiterebbero a stabilire alcune caratteristiche dei GAL, senza tuttavia imporre allo scopo il ricorso allo strumento societario. Secondo questa lettura, la disposizione di cui all’art. 4, c. 6, TUSP opererebbe come riconoscimento legislativo espresso della facoltà per le amministrazioni di fare ricorso allo strumento societario per la costituzione dei GAL, attenuando l’onere motivazionale dell’atto deliberativo sotto il profilo della compatibilità dell’attività specifica con il quadro regolamentare del TUSP, senza però esentare l’amministrazione dal rispettare gli ulteriori requisiti motivazionali e procedurali, ivi inclusa la necessità di richiedere la pronuncia della Corte dei conti.

6. Il dubbio interpretativo in merito all’ambito di applicazione del regime derogatorio di cui all’art. 5, c. 1, primo periodo del TUSP, in combinato disposto con la facoltà prevista dall’art. 4, c. 6, TUSP, deve trovare soluzione alla luce della *ratio* sottostante la disciplina legislativa degli atti deliberativi delle pubbliche amministrazioni in materia societaria e della correlata fase di controllo della Corte dei conti. Come messo in evidenza da queste Sezioni riunite (deliberazione n. 16 del 2022), il Testo unico impone rigorose condizioni giuridiche ed economiche alle operazioni di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni, riverberantesi in analitici oneri di motivazione in capo alle Pubbliche amministrazioni che intendono effettuare. Tali aspetti, a partire dalla novella del 2022 (art. 11 della legge n. 118 del 2022), devono essere sottoposti al vaglio della Corte dei conti nella fase di passaggio tra il momento pubblicistico dell’assunzione della decisione e quello successivo di attuazione dell’operazione societaria mediante gli strumenti privatistici. Ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l’intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili: quello del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, quello degli obiettivi di contenimento del numero di organismi partecipati, quello della tutela dell’assetto concorrenziale del mercato, nonché quello delle conseguenze che

eventuali carenze o vizi dell'atto deliberativo a monte producono sulla stabilità dell'atto costitutivo o di acquisto di partecipazioni a valle.

7. Rispetto a questo quadro generale, il legislatore ha introdotto una clausola derogatoria per i casi *“in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative”* (art. 5, c. 1, primo periodo, TUSP). La norma, avente evidente portata eccezionale rispetto alla procedura ordinaria, va interpretata in modo non estensivo. Infatti, come già hanno avuto occasione di specificare queste Sezioni riunite (deliberazione n. 30 del 2023), il citato regime di esonero opera nei casi in cui sussista un intervento diretto del legislatore, teso a delineare o autorizzare espressamente una specifica operazione societaria. In primo luogo, milita in tale direzione il dato letterale del richiamato primo periodo dell'art. 5 TUSP, laddove, affinché possa escludersi l'applicazione dell'onere di analitica motivazione, è richiesta una esplicita connessione tra previsione legislativa e specifica operazione societaria da realizzare, sia essa di costituzione o di acquisto di partecipazioni (cfr. Sez. reg. contr. Toscana n. 153/2023/PASP). In secondo luogo, questa ricostruzione appare coerente con la *ratio* dell'assetto regolamentare degli atti deliberativi in ambito societario, già sopra richiamata; più in dettaglio, nei casi eccezionali in cui la scelta di compiere una determinata operazione societaria sia adottata o disciplinata dallo stesso legislatore, gli spazi di azione della pubblica amministrazione si riducono all'attuazione della volontà compendiata nell'atto primario. Da ciò consegue, coerentemente, che in tali fattispecie si giustifica un sostanziale affievolimento dell'onere di motivazione in merito ai presupposti giuridici ed economici per il ricorso allo strumento societario da parte dell'ente pubblico partecipante, essendo tali valutazioni già compiute a monte dal legislatore e potendo l'atto deliberativo limitarsi dare conto della relativa conformità all'espressa previsione normativa a monte.

8. Diversamente, deve ritenersi che non integrino il regime derogatorio di cui al citato art. 5, c. 1, TUSP gli interventi legislativi che si limitino ad attribuire alla pubblica amministrazione la facoltà di costituire società o acquisire partecipazioni

in determinati ambiti settoriali. In questi casi, infatti, la previsione normativa non disciplina concrete operazioni societarie, ma, rimanendo sul piano generale ed astratto, individua alcune specifiche attività che possono essere svolte dalle amministrazioni con lo strumento societario, enucleando in modo più preciso le fattispecie già elencate all'art. 4, c. 2, TUSP o aggiungendone di ulteriori. Restano invece rimessi all'amministrazione, nel quadro della costruzione della concreta operazione prospettata, gli ulteriori profili di valutazione inerenti al vincolo generale di scopo ex art. 4, c. 1, TUSP, alle ragioni e finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità dell'intervento con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, oltre che con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Non potrebbero, infatti, ritenersi ammissibili partecipazioni in realtà societarie che non si pongano in rapporto di stretta necessità con le finalità istituzionali dell'ente partecipante o che non garantiscano, in base ad una valutazione *ex ante*, un'autonoma sostenibilità finanziaria, senza ricorso al sostegno pubblico, quand'anche le stesse abbiano ad oggetto sociale attività per le quali il legislatore consente espressamente il ricorso a tale forma giuridica da parte della PA.

9. Sono molteplici gli esempi di disposizioni normative del TUSP riconducibili a tale tipologia di approccio legislativo, con cui viene riconosciuta la facoltà generale per gli enti pubblici di detenere partecipazioni in determinati ambiti settoriali, senza tuttavia spingersi a disciplinare o imporre specifiche operazioni societarie: si tratta, senza pretese di esaustività, delle ipotesi di società deputate alla gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, c. 7, TUSP), di società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (art. 4, c. 8, TUSP), di società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 4 TUSP (art. 4, c. 9-bis, TUSP), di partecipazioni

minoritarie in società bancarie di finanza etica e sostenibile (art. 4, c. 9-*quater*, TUSP), nonché di società impegnate in attività di ricerca per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-*bis* TUSP).

10. Ritengono queste Sezioni riunite che anche la fattispecie di cui all'art. 4, c. 6, TUSP di costituzione di GAL in forma societaria, all'origine del quesito interpretativo all'esame, sia ascrivibile a questo modello di intervento legislativo. La ridetta disposizione, infatti, recita: *"è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014"*.

11. Ed invero, né il citato comma 6 dell'art. 4 TUSP, né gli articoli dei regolamenti europei ivi richiamati, appaiono richiedere o autorizzare direttamente il ricorso al modello societario per l'operazione in discorso, limitandosi a stabilire alcune caratteristiche dei Gruppi di azione locale, chiamati a svolgere un ruolo di assoluta centralità per il perseguimento degli obiettivi della coesione territoriale, economica e sociale, nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE).

12. Più in dettaglio, gli articoli 32-34 del Reg. (Ue) n. 1303/2013 (cd. Regolamento disposizioni comuni o, semplicemente, RDC) disciplinano, rispettivamente, lo "sviluppo locale partecipativo" (di seguito, SLTP) e i GAL. Essi si basano sull'approccio LEADER (*Liaison Entre Actions pour le Développement de l'Economie Rurale*) e riguardano quattro fondi regolati dal quadro strategico comune (ossia, Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) per il periodo di programmazione 2014-2020. Analoghe previsioni sono contemplate per il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027.

13. In base all'art. 32, lo sviluppo locale di tipo partecipativo è concepito come uno strumento specifico per il perseguimento di finalità di sviluppo locale integrato su scala sub-regionale, da attuarsi con il contributo prioritario di forze del territorio,

unitamente ad altre misure di sostegno. La responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie di SLTP è affidata, ai sensi dell'art. 34 del RDC, ai GAL, i cui compiti, in base all'art. 61 Reg. (Ue) 1305/2013, possono essere integrati da ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore. I GAL sono *“ composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto”* (così, art. 32, par. 2, lett. a, del Reg. 1303/2013). In altre parole, essi sono *“strutture”* rappresentative del territorio dal punto di vista istituzionale, economico e sociale, incaricati di gestire sovvenzioni pubbliche da concedere ai destinatari finali del finanziamento (cfr. anche T.A.R. Sicilia, sez. IV - Catania, sentenza 12 aprile 2022, n. 1048; T.A.R. Sardegna, sez. I, sentenza 7 febbraio 2005, n. 145). L'art. 34, par. 2, del RDC prevede, poi, che *“l'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita”*.

14. Dalle disposizioni richiamate emerge con evidenza l'assenza di prescrizioni o indicazioni che impongano il ricorso allo strumento societario per la costituzione dei predetti soggetti, limitandosi le norme euro-unitarie a statuire la necessaria rappresentazione organica nel GAL degli interessi pubblici, accanto a quelli privati, ed il bilanciamento dei relativi poteri (cfr., Sez. reg. contr. Toscana n. 207/2023/PASP). In sostanza, in omaggio al principio di libertà delle forme, i GAL possono essere potenzialmente organizzati con vesti giuridiche differenti, purché il modello optato consenta di garantire l'operatività del partenariato in linea con le prescrizioni normative del RDC (cfr. Corte di Giustizia, causa C-24/13, sez. IX, sentenza 16 gennaio 2014, n. 24; Cass. civ., sez. un., 4 marzo 2009, n. 5161; T.A.R. Umbria, sez. I - Perugia, sentenza 8 febbraio 2021, n. 44).

15. In tale senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa la quale ha osservato come *“laddove riuniti in una "struttura comune legalmente costituita", i GAL assumono la configurazione di soggetto collettivo di diritto privato a partecipazione pubblica*

necessaria e minoritaria". Secondo la medesima giurisprudenza, per stabilire la disciplina concretamente applicabile all'attività dei GAL occorre muovere dalla natura degli atti di volta in volta assunti, secondo la prospettiva della nozione funzionale e dinamica dell'ente pubblico; ciò comporta che non tutte le manifestazioni della loro attività siano sottoposte alle regole del diritto pubblico e che per i GAL costituiti in forma societaria "è applicabile anche la normativa di cui al d.lgs. n. 175/2016 TUSP, tanto che lo stesso legislatore si premura di fare "salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014" per escludere gli stessi enti dall'ambito di applicazione del divieto di costituzione di società ovvero di acquisto e mantenimento di partecipazioni, anche di minoranze, in società non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente costituente o partecipante" (così, TAR Umbria - Perugia, sentenza 8 febbraio 2021, n. 44; cfr. anche T.A.R. Sicilia, sez. IV - Catania, sentenza 12 aprile 2022, n. 1048; T.A.R. Lazio sez. II - Roma, sentenza 7 agosto 2013, n. 7889; T.A.R. Lazio, sez. I - Roma, sentenza 3 dicembre 2020, n. 12969; T.A.R. Lombardia sez. I - Milano, sentenza 7 giugno 2017, n. 1258; T.A.R. Sardegna sez. I - Cagliari, sentenza 15 luglio 2016, n. 616; T.A.R. Sardegna sez. I - Cagliari, sentenza 18 giugno 2015, n. 880).

16. D'altronde la possibilità di fare ricorso ad una pluralità di moduli organizzativi per la costituzione dei GAL (ad esempio, società consortile, consorzio, associazione o fondazione riconosciuta) trova conforto nell'ampia casistica affrontata dalla giurisprudenza (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 183/2023/PASP; Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 162/2023/PASP; T.A.R. Sicilia sez. IV - Catania, sentenza 12 aprile 2022, n. 1048; T.A.R. Lombardia sez. I - Milano, sentenza 7 giugno 2017, n. 1258; Cons. St., sez. V, sentenza 24 novembre 2021, n. 7867; T.A.R. Lazio sez. II - Roma, sentenza 7 agosto 2013, n. 7889; T.A.R. Lazio, sez. I - Roma, sentenza 3 dicembre 2020, n. 12969; TAR Umbria - Perugia, 8 febbraio 2021, n. 44).

17. Sulla base di questa ricostruzione deve ritenersi che la facoltà concessa dall'art. 4, c. 6, TUSP e il relativo richiamo ai Regolamenti europei, incidano, estendendolo, sul vincolo di attività che si impone alle pubbliche amministrazioni in materia di costituzione societaria, individuando altre finalità delle partecipazioni pubbliche, oltre a quelle espressamente indicate al comma 2 del medesimo articolo 4, ritenute meritevoli e compatibili con la disciplina del TUSP, già in sede legislativa. Ne deriva che l'onere motivazionale, seppur con modalità meno stringenti sotto questo profilo, continua a gravare sull'ente pubblico interessato all'operazione (ad esempio è stata richiesta la prospettazione della corrispondenza tra competenza territoriale dell'ente socio e l'ambito territoriale di operatività del GAL partecipato, cfr. Sez. reg. contro. Piemonte deliberazione n. 92/2023/PASP), non potendosi ritenere che l'operazione societaria in discorso sia di per sé esentata dagli ulteriori requisiti motivazionali imposti dall'art. 5 TUSP e dal conseguente controllo intestato alla Corte dei conti. A conferma di ciò può, peraltro, richiamarsi anche la disposizione transitoria di cui all'art. 26 TUSP la quale, con riferimento alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, esclude l'applicazione dei soli vincoli finalistici e di attività dell'art. 4, ma lascia fermo l'onere di motivazione analitica e i controlli di cui al successivo articolo 5 TUSP.

PQM

le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale, avanzata della Sezione regionale di controllo per la Puglia (deliberazione n. 79/2024/QMIG), ritengono che *“gli atti deliberativi di adesione di una pubblica amministrazione a un Gruppo di azione locale (GAL) costituito in forma societaria, in attuazione dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013, dell'art. 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 e dell'art. 61 del regolamento (UE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.5.2014, non ricadano nel regime derogatorio previsto dall'art. 5, comma 1, primo periodo, TUSP, rimanendo assoggettati all'onere di motivazione analitica, per i profili non direttamente coperti dallo stesso art. 4, c. 6, TUSP, e al controllo della Corte dei conti nelle forme dell'art. 5, cc. 3 e 4, TUSP”*.

Le Sezioni regionali di controllo si conformano ai principi di diritto statuiti dalla presente pronuncia di orientamento generale.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, alla Sezione regionale di controllo per la Puglia.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 giugno 2024.

IL RELATORE

F.to digitalmente Angelo Maria Quaglini

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria in data 7 giugno 2024

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Antonio Franco